

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

60.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (3466) . . .	799	PISONI, <i>Relatore</i> 806
PRESIDENTE	799, 800, 802, 803, 804	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 806
AMODEI	801, 802	
FIORET	804	Disegno di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):
FULCI	801	Completamento delle carceri giudiziarie di Rimini (3663) 807
PADULA, <i>Relatore</i>	800, 802, 803, 804	PRESIDENTE 807
PISONI	802	PADULA, <i>Relatore</i> 807
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	800, 803, 804	RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 807
TODROS	801, 802	
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		Votazione segreta:
Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa (3053)	804	PRESIDENTE 807
PRESIDENTE	804, 805, 806	
FIORET, <i>Relatore</i>	804, 806	
RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	805	
TODROS	805	
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
FRACASSI: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (<i>Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (731-B)	806	
PRESIDENTE	806	

La seduta comincia alle 9,45.

CALVETTI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena (3466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena ».

Come i colleghi ricordano, avevamo esaurito la discussione sulle linee generali del

provvedimento, ed ascoltato la replica del relatore e del Governo; era stata poi deliberata la costituzione di un comitato ristretto, per un più approfondito esame degli articoli. Tale comitato, riunitosi ieri, ha concluso i propri lavori formulando per alcuni articoli un nuovo testo e introducendo tra l'altro un articolo 5-bis. Prego ora il Relatore ed il Governo di esprimere il proprio parere sui lavori svolti dal comitato ristretto.

PADULA, *Relatore*. Sono d'accordo sul testo formulato dal comitato ristretto.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo al parere espresso dal Relatore. A proposito dell'ultimo comma dell'articolo 4 devo far notare che esso è pleonastico: per la sua approvazione mi rifetto comunque alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge.

ART. 1.

Per la costruzione, il completamento, lo adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno 1972; di lire 15 miliardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976.

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

Ai fini della attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena è autorizzato un primo stanziamento di lire 100 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno 1972; di lire 15 mi-

liardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976.

Lo pongo in votazione nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 2 e 3 del disegno di legge, ai quali il Comitato ristretto non ha proposto emendamenti, avvertendo che le porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà utilizzata per il finanziamento delle opere edilizie da eseguire direttamente dal Ministero dei lavori pubblici, nonché per la concessione di eventuali conguagli agli enti indicati dalla legge 6 luglio 1956, n. 969, che intendono avvalersi della operazione di permuta prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della detta legge.

Alla liquidazione del conguaglio si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici sulla base degli atti di competenza degli organi finanziari relativi all'operazione di permuta.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun anno, purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli anni finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

ART. 4.

Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonché l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente.

ART. 4.

Il programma dei lavori da eseguire in applicazione della presente legge, nonché l'ordine di precedenza tra essi, sarà approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 del disegno di legge:

ART. 5.

Gli incarichi di progettazione, qualora non venisse adottata per particolari difficoltà, la procedura dell'appalto-concorso, disciplinata dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia.

L'approvazione dei progetti e dei contratti dei lavori è attribuita agli organi del Ministero dei lavori pubblici, secondo le sfere di rispettiva competenza, previo parere favorevole, per quanto riguarda la speciale tecnica penitenziaria, del Ministero di grazia e giustizia.

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Gli incarichi di progettazione, fatta salva in casi particolari la procedura dell'appalto-concorso, disciplinata dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia.

L'approvazione dei progetti e dei contratti dei lavori è attribuita agli organi del Ministero dei lavori pubblici, secondo le sfere di

rispettiva competenza, previo parere favorevole, per quanto riguarda la speciale tecnica penitenziaria, del Ministero di grazia e giustizia.

I progetti di nuovi istituti di prevenzione e pena sono approvati sentito altresì il parere di una commissione costituita da urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi e giuristi e nominata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

FULCI. Sottoporre i progetti all'ulteriore parere di una commissione può costituire una maggiore garanzia, ma è anche vero che si verificherà con ciò una perdita di tempo, a danno di una sollecita approvazione dei progetti e quindi dell'esecuzione delle opere. Dico questo sapendo per esperienza quanti progetti vanno e vengono in commissioni del genere, senza essere mai approvati. L'esigenza di uno snellimento delle procedure è da tutti avvertita, e trova in questi giorni eco in un provvedimento che sarà tra breve al nostro esame: ritenendo quindi che con l'ultimo comma dell'articolo 5 noi appesantiremo le procedure, ho creduto opportuno sottoporre alla Commissione queste mie riserve.

TODROS. Noi avremmo preferito che la garanzia costituita dal gruppo di studio interdisciplinare si collocasse a monte dell'approvazione dei progetti, cioè nella fase di conferimento degli incarichi. Abbiamo invece dovuto accettare la costituzione di una commissione di controllo che agisce dopo la formulazione dei progetti per le difficoltà che si sono riscontrate, durante la discussione, a creare una struttura unitaria di progettazione che avesse l'interesse pubblico come preminente prospettiva nella formazione dei progetti dei nuovi istituti di prevenzione e di pena.

Ci auguriamo comunque che il Governo voglia responsabilmente curare la fase di concessione degli incarichi, in modo che sia garantita la rispondenza dei progetti a tutti quei complessi problemi che sussistono in questo settore.

AMODEI. Anche noi avremmo desiderato che il gruppo di studio interdisciplinare avesse agito in fase di formulazione dei progetti: ciò in quanto l'azione della commissione, posta come momento di verifica dei progetti stessi, potrebbe effettivamente comportare una perdita di tempo.

Crediamo però che valga la pena di perdere eventualmente un po' di tempo, pur di ottenere un minimo di garanzia qualitativa circa la fase di progettazione dell'edilizia carceraria. Ciò anche per tutte le implicazioni che essa ha con un complesso disegno di rinnovamento del costume e dello *ius* relativi alla detenzione e alla pena. Del resto, per l'edilizia carceraria non si pongono quei problemi di natura anticongiunturale che sono invece tanto rilevanti in altri settori dell'edilizia pubblica.

Riteniamo pertanto doveroso accettare la soluzione — anche se di compromesso — che ci viene proposta, e ci auguriamo che anche gli altri colleghi vogliano approvare l'articolo 5 in esame.

PADULA, Relatore. Come i colleghi certamente ricorderanno, in sede di discussione sulle linee generali del provvedimento relativo al finanziamento degli istituti di prevenzione e di pena, sono state manifestate da più parti esigenze di collaborazione tra esperti di varie discipline nella fase di progettazione degli istituti stessi (fase attualmente informata a criteri meramente tecnicistici) allo scopo di realizzare edifici rispondenti ai principi sanciti dal nuovo ordinamento penitenziario. Ora, la proposta di costituzione di una commissione di esperti, contenuta nell'articolo 5 predisposto dal comitato ristretto, tende a realizzare questa aspirazione: credo pertanto che essa possa essere positivamente recepita dal Ministero di grazia e giustizia, tenendo anche conto del fatto che la commissione in esame è concepita non come organo avente funzioni di mera consulenza in sede di approvazione tecnica dei progetti, ma come il primo nucleo di un organismo consultivo a carattere specialistico interdisciplinare, che potrebbe essere costituito dal Ministero suddetto, e quindi interpellato anche nella fase di elaborazione delle direttive da assegnare ai progettisti o da inserire nei capitolati. Mi permetterei, però, di suggerire una modifica: riterrei cioè opportuno sostituire alla categoria dei sociologi quella specifica degli educatori, individuata dal nuovo ordinamento penitenziario nell'organico del personale degli istituti di prevenzione e di pena. Questi istituti, come i colleghi sanno, sono stati fino ad oggi curati da personale di ruolo affine a quello militare: ma in sede di discussione del nuovo ordinamento penitenziario, molte correnti avanzate hanno sostenuto la necessità di procedere alla « smilitarizzazione » degli agenti di custodia che operano all'interno delle carceri, inserendoli

nella categoria degli impiegati dello Stato (fermo naturalmente restando il personale militare preposto alla difesa esterna degli istituti). Tale operazione, in definitiva, coronerebbe l'evoluzione avvenuta nel settore della gestione delle carceri che, in origine affidata al Ministero della difesa, fu in seguito attribuita alla competenza del Ministero della difesa, fu in seguito attribuita alla competenza del Ministero dell'interno ed infine a quella del Ministero di grazia e giustizia.

AMODEI. Il ragionamento svolto dal relatore è persuasivo: gradirei però sapere se l'onorevole sottosegretario trovi in esso puntuale riscontro alle obiezioni avanzate ieri, secondo le quali la cultura umanistica avrebbe impedito l'accesso di quella sociologica in questa struttura.

PISONI. Oggi la professione del sociologo è molto diffusa in tutta Italia (in numerose città, infatti, è previsto lo studio di questa disciplina presso le facoltà di scienze sociali) ed alla consulenza di questo esperto si ricorre con sempre maggiore frequenza nei vari settori di attività (ciò che invece non accadeva prima che la città di Trento, con la sua facoltà di sociologia, contribuisse a rendere nota questa professione): proporrei quindi di non sopprimere la parola « sociologi », inserendo, eventualmente, accanto alle numerose categorie di esperti contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 5, anche la categoria degli educatori.

PRESIDENTE. Do ora formalmente lettura degli emendamenti presentati nel corso del dibattito. Il relatore, onorevole Padula, propone il seguente emendamento all'articolo 5 del testo del comitato ristretto:

Al terzo comma sostituire la parola: « sociologi » con la parola: « educatori ».

L'onorevole Pisoni propone il seguente emendamento allo stesso testo:

Al terzo comma, dopo la parola: « sociologi » aggiungere la parola: « educatori ».

TODROS. La proposta dell'onorevole Pisoni può essere presa in seria considerazione in quanto nel nuovo ordinamento penitenziario tra le categorie addette agli istituti di prevenzione e di pena sono contemplati anche gli assistenti sociali e gli educatori.

Il primo comma dell'articolo 86 del nuovo ordinamento penitenziario così recita: « Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione ». Ora, da questa disposizione emerge chiaramente la specificità delle funzioni attribuite agli educatori, mentre la cura dei rapporti sociali e familiari dei detenuti e degli internati è affidata, in base ad altre disposizioni contenute nello stesso testo, agli assistenti sociali. A mio avviso, quindi, nella norma al nostro esame le due dizioni: « sociologi » ed « educatori » possano coesistere, perché si attribuiscono appunto a questi ultimi i fini specifici previsti dalla nuova legge sull'ordinamento penitenziario.

PADULA, *Relatore*. Non mi oppongo alla soluzione prospettata dal collega Todros: debbo però confessare che nutro alcune preoccupazioni di « gigantismo » basate sulla constatazione che dalla elencazione delle categorie di esperti contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 5 sono esclusi alcuni specialisti, come ad esempio i medici, e di conseguenza potrebbero essere avanzate anche proposte dirette a colmare queste lacune: è evidente, infatti, che le componenti specifiche dell'universo di un carcere sono le stesse della società. Mi rimetto comunque al parere della Commissione circa la sostituzione o l'aggiunta della parola « educatori » e quindi non insisto per la votazione del mio emendamento. Infatti non ho obiezioni a mantenere la figura specifica ed autonoma del sociologo, sebbene ritenga che si tratti di una specializzazione che potrebbe anche essere compresa nel termine generico di « educatore ».

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo innanzitutto fornire delle assicurazioni all'onorevole Fulci circa le preoccupazioni che ha sottoposto alla nostra considerazione. Indubbiamente l'ultimo comma di quest'articolo è necessario e propedeutico all'attuazione della volontà che si è formata. Perciò, anche se l'espressione di un parere comporta certamente una perdita di tempo, ritengo sia preferibile una struttura realizzata con qualche giorno di ritardo, ma confortata da un autorevole parere, piuttosto che un'altra predisposta più celermente ma senza il sostegno di tale parere e quindi soggetta ad eventuali polemiche successive.

Riferendomi poi a quanto detto in proposito dall'onorevole Todros, devo rassicurarlo che il Governo consapevolmente prende atto dello spirito e degli sforzi che hanno presieduto alla formulazione di quest'articolo, e farà il possibile per interpretarli correttamente.

Infine, per quanto concerne la proposta di emendamento avanzata dall'onorevole relatore, voglio dire che il termine « sociologo » non può essere sostituito da quello di « educatore » per l'indeterminatezza di quest'ultimo e per la tipologia completamente diversificata delle due definizioni.

Il sociologo infatti ha una determinata tipologia formativa che interseca quella dell'educatore, ma che non è indubbiamente la stessa. L'educatore attiene soltanto ad un momento gestionale di questa struttura, mentre il sociologo è strumento di interconnessione tra la situazione gestionale e tutto quanto deve concorrere alla piena corrispondenza delle strutture alle esigenze dei detenuti e al rispetto che si deve avere per la loro personalità.

Ritengo perciò che la proposta formulata dall'onorevole Pisoni, e condivisa dall'onorevole Todros, sia la più rispondente agli intendimenti che hanno presieduto alla formulazione dell'articolo e agli obiettivi che intendiamo raggiungere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pisoni di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che a seguito dell'emendamento apportato, risulta così formulato:

ART. 5.

Gli incarichi di progettazione, fatta salva in casi particolari la procedura dell'appalto-concorso, disciplinata dall'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 91 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, saranno conferiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia.

L'approvazione dei progetti e dei contratti dei lavori è attribuita agli organi del Ministero dei lavori pubblici, secondo le sfere di rispettiva competenza, previo parere favorevole, per quanto riguarda la speciale tecnica

penitenziaria, del Ministero di grazia e giustizia.

I progetti di nuovi istituti di prevenzione e di pena sono approvati sentito altresì il parere di una commissione costituita da urbanisti, ingegneri, architetti, psicologi, sociologi, educatori e giuristi, nominata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro di grazia e giustizia.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5-bis predisposto dal Comitato ristretto.

ART. 5-bis.

Per l'acquisizione degli immobili necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, si applicano le norme previste dalla legge 30 ottobre 1971, n. 865.

La scelta delle aree non conformi alle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione approvati o adottati è disposta con deliberazione del consiglio comunale, previo parere di una commissione composta dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, da un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, appartenente alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena e da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici.

Tale delibera, da adottarsi entro 60 giorni dalla richiesta del Ministero dei lavori pubblici, costituisce, in deroga alle norme vigenti, variante al piano regolatore generale od al programma di fabbricazione a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

La variante adottata ai sensi del precedente comma è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

FIORET. Per quanto riguarda la composizione della Commissione di cui al secondo comma dell'articolo, si parla genericamente di « un funzionario del Ministero dei lavori pubblici ». Penso più opportuno specificare che tale funzionario debba appartenere alla direzione generale dell'urbanistica.

PADULA, *Relatore*. Innanzitutto un eventuale riferimento andrebbe fatto non alla direzione generale dell'urbanistica ma a quella dell'edilizia statale; ma a parte ciò, ritengo sia preferibile lasciare una dizione generica, affidando al Governo il compito di scegliere il funzionario più adatto.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il parere espresso dal Relatore, che ringrazio per la fiducia dimostrata nei confronti del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-bis di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 6.

All'onere di lire 5 miliardi per l'anno 1971 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa (3053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa ».

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Fioret ha facoltà di svolgere la relazione.

FIORET, *Relatore*. Non so se anche in questa discussione, porto con me l'innato senso di economia della mia gente per la quale il denaro, anche pubblico, ha ancora un valore, ma debbo confessare che la disinvoltura con cui si tende a scaricare sullo Stato, e quindi sulla comunità nazionale, il peso di gestioni di enti autonomi, rappresenta uno dei fatti più sconcertanti dell'attuale fase politica del nostro paese.

Quando infatti nella sommaria e laudativa relazione che accompagna il disegno di legge n. 3053 si legge che l'Ente autonomo Flu-

mendosa, in venticinque anni di attività, per l'esecuzione di cinquanta miliardi di opere, ha accumulato un disavanzo che, per essere ripianato, richiede un intervento dello Stato di 450 milioni, mentre per raggiungere le finalità istituzionali restano ancora da realizzare opere per settanta miliardi, senza che per la loro attuazione sia portato a conoscenza del Parlamento un piano esecutivo ed un piano finanziario, sorge il fondato dubbio che si stia per dar vita ad un altro di quegli enti perenni che in Italia vigoreggiano, bruciando risorse in imprese senza approdo.

Con ciò non voglio dire che l'Ente autonomo Flumendosa non abbia svolto e non debba svolgere un'utile azione per il riscatto della zona del Campidano; ma quando nella relazione si afferma che l'organizzazione dell'Ente risulta ben strutturata, con riferimento ai compiti in origine affidatigli, essendo articolata su tre servizi: tecnico, amministrativo, agrario, con un direttore generale ed un complesso di centocinquanta unità distribuite in detti servizi, oltre a novanta operai (e tutto ciò, come ripeto, per l'esecuzione, in venticinque anni di vita, di opere per cinquanta miliardi, lasciando al futuro l'esecuzione di opere per altri settanta miliardi di lire), mi si permetta di dubitare che si è innestata, o sta per essere innestata, la marcia dell'Ente acquedotti siciliani facendo sicuro affidamento sull'intervento risanatore dello Stato.

La nostra Commissione, onorevoli colleghi, forse perché tocca con immediatezza l'entità imponente di interventi che sono richiesti ad uno Stato moderno, per rendere accettabile la vita degli individui sul territorio ha cercato, in questi anni, di svolgere un'attenta azione selettiva nelle spese per le opere pubbliche (basti ricordare, ad esempio, il recente blocco dell'attività autostradale) e si è prefissa di indirizzare l'utilizzazione degli scarsi mezzi disponibili verso esigenze essenziali.

Penso perciò di interpretare il comune pensiero chiedendo al Presidente di rinviare brevemente l'iter di approvazione del disegno di legge al nostro esame, in attesa che, da parte degli organi preposti alla gestione dell'Ente autonomo Flumendosa, vengano fornite notizie utili sui problemi organizzativi e finanziari dell'Ente, in relazione soprattutto ai programmi futuri ed all'impiego delle risorse proprie di questo o delle risorse di cui esso ritenga di poter disporre.

In particolare, suggerisco che siano fornite alla Commissione precise notizie sul piano delle opere che debbono essere ancora

eseguite per il raggiungimento delle finalità istituzionali; sull'ammontare delle spese generali e di manutenzione, e dei mutui contratti o da contrarre, sull'impiego del personale, nonché sui tempi e sui modi attraverso i quali l'Ente autonomo Flumendosa intende affrancare il bilancio dall'intervento risanatore dello Stato.

Un simile comportamento penso sia imposto, del resto, anche dalla necessità di dimostrare la nostra coerenza con impostazioni assunte in situazioni analoghe. Chiedo quindi, signor Presidente, un rinvio della discussione in attesa dell'acquisizione degli elementi di giudizio più sopra individuati.

PRESIDENTE. Il relatore propone di rinviare il seguito della discussione sul provvedimento, allo scopo di acquisire opportuni elementi di giudizio presso gli amministratori dell'Ente autonomo del Flumendosa, analogamente a quanto è stato fatto per il provvedimento relativo all'Ente acquedotti siciliani. Allo scopo di porre i colleghi in grado di valutare obiettivamente la proposta del relatore, desidero far presente che il testo al nostro esame riveste carattere di urgenza: qualora infatti esso non venisse approvato entro la fine dell'anno, dovremmo ricorrere alle consuete deroghe previste dalla legge per l'utilizzazione del fondo globale oltre il secondo anno dal suo stanziamento.

TODROS. Il nostro gruppo, pur riconoscendo la validità dei rilievi espressi dal Presidente circa l'urgenza del provvedimento in esame, condivide i dubbi e le perplessità manifestati dal relatore: pertanto esprime parere favorevole al rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di acquisire, attraverso una rapida consultazione degli amministratori dell'Ente, gli elementi necessari alla definizione del quadro globale entro cui il disegno di legge in esame dovrà operare.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo, pur rendendosi conto delle esigenze manifestate dal relatore, ritiene opportuno rilevare la estrema precarietà della situazione in cui versa l'Ente autonomo Flumendosa; e, nel riconoscere la validità della richiesta di ulteriori elementi di giudizio, che doverosamente dovranno essere messi a disposizione della Commissione dall'Ente, è dell'avviso per altro di dover fornire a quest'ultimo ulteriori ragguagli e precisazioni circa le indicazioni scaturite

dalla relazione dell'onorevole Fioret, in quanto noi tutti siamo testimoni di movimenti rivendicativi che hanno portato a questo appesantimento della situazione.

Come è noto, il ripianamento del disavanzo dei bilanci può essere effettuato in tre modi: mediante una contribuzione responsabilmente approvata dal Parlamento; mediante l'aumento delle tariffe; attraverso il licenziamento di una parte del personale. Desidero comunque precisare che il Governo ritiene di dover fornire in ogni caso queste indicazioni alla Commissione, non per influire sul responsabile atteggiamento assunto dai colleghi, ma all'unico scopo di consentire l'obiettiva valutazione della situazione, onde favorire l'assunzione di una decisione appropriata.

FIORET, Relatore. Ho ascoltato con attenzione le preoccupazioni manifestate dal rappresentante del Governo, ma desidero richiamare espressamente il precedente dell'Ente acquedotti siciliani. Inoltre, non condivido l'affermazione dell'onorevole sottosegretario secondo la quale esisterebbero solo tre vie per conseguire il ripianamento del disavanzo dei bilanci dell'Ente. A mio avviso, esiste una quarta via, quella cioè della saggia amministrazione, via che purtroppo è stata smarrita: di ciò ci rendiamo perfettamente conto constatando che, per l'esecuzione di opere per cinquanta miliardi di lire nell'arco di venticinque anni, sono state assunte duecentocinquanta persone da parte dell'Ente in questione. Unica mia preoccupazione è di far comprendere ai responsabili dell'Ente (e di altri Enti nelle stesse condizioni) che, per salvaguardare l'autonomia degli stessi è indispensabile che essi assumano precise responsabilità.

Questa è la mia impostazione: ho fatto delle richieste molto precise che ritengo possano essere soddisfatte nel giro di pochi giorni, permettendo così la sollecita approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. In base agli interventi dei colleghi, ritengo che si sia tutti d'accordo nel rinviare la discussione nel disegno di legge, onde acquisire quei nuovi elementi di valutazione di cui si è parlato. Io stesso farò in modo di ottenerli al più presto, affinché entro la prossima settimana la Commissione possa deliberare con maggior cognizione di causa su questo provvedimento.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Fracassi: Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (731-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fracassi: « Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 ».

La proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione, è stata modificata poi dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 ottobre 1971.

Comunico che la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il Relatore onorevole Pisoni ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

PISONI, Relatore. La modifica introdotta dal Senato al primo comma dell'articolo 2 della proposta di legge si è resa necessaria a seguito del lungo tempo trascorso tra l'approvazione del provvedimento da parte della nostra Commissione e della VIII Commissione permanente del Senato.

Infatti, essendo passato un anno e non potendosi quindi più attingere al fondo globale per l'anno finanziario 1969, si è dovuta introdurre la proposizione « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». In questo modo sarà possibile utilizzare lo stesso fondo globale su cui trova copertura l'onere previsto dalla proposta di legge.

Poiché nessuna modifica sostanziale è stata introdotta dal Senato, non ho difficoltà ad esprimere sul provvedimento il parere positivo già a suo tempo formulato, e prego la Commissione di voler immediatamente procedere all'approvazione di tale modifiche.

RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anch'io invito la Commissione ad approvare la proposta di legge, non avendo naturalmente nulla da eccepire circa la necessaria modifica introdotta dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche in-

trodotte dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

All'onere di lire 2.390.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La VIII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

All'onere di lire 2.390.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Completamento delle carceri giudiziarie di Rimini (3663).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Completamento delle carceri giudiziarie di Rimini ».

Comunico che la V Commissione Bilancio ci ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione delibera di esprimere, allo stato, parere contrario, poiché non ritiene congrua la indicazione di copertura formulata dall'articolo 2 del provvedimento e assicurata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1970 mediante utilizzo di una quota

parte dell'accantonamento già destinato in bilancio alla costruzione di alloggi a totale carico dello Stato. La Commissione non ritiene, infatti, possibile stornare somme da quest'ultima destinazione di spesa per il finanziamento del disegno di legge in esame e invita il Governo a reperire altra più congrua indicazione di copertura, eventualmente utilizzando parte della iscrizione destinata al finanziamento del provvedimento concernente l'edilizia canceraria, riservandosi di riprendere in esame il progetto di legge sulla base di diverse e più adeguate proposte che, al riguardo, dovessero essere prospettate.

PADULA, *Relatore*. Di fronte a questo parere contrario della V Commissione, devo far rilevare che si rende necessario rinviare la discussione del disegno di legge, lasciando al Governo di scegliere tra l'alternativa di ritrarlo o di illuminare la Commissione Bilancio affinché esprima un diverso e favorevole parere.

RUSSO VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, riservandosi di fare in modo che la V Commissione esprima parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, non può che accedere per il momento alla proposta di rinvio formulata dal relatore.

PRESIDENTE. In attesa del necessario parere favorevole da parte della V Commissione, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena » (3466).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge FRACASSI: « Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, re-

V LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1971

cante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche e degli altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 » (*Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (731-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alle votazioni:

Amodei, Baroni, Beragnoli, Borra, Bortot, Botta, Busetto, Calvetti, Carra, Conte, DE'

Cocci, Del Duca, Ferretti, Fioret, Fracassi, Fulci, Giraudi, Napolitano Luigi, Padula, Pica, Pisoni, Tani, Todros, Vetrano.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO